



*Ministero  
delle Attività Produttive*

*Al* .....

Spett.le .....  
Ascom Confcommercio .....  
di Forlì e Circondario .....  
c.a. dott. Luciano Santarelli .....  
Direttore .....  
P.le della Vittoria, 23 .....  
47100 FORLÌ (FC) .....

*Prot. N.º* ..... *Allegati* .....  
*Risposta al Foglio N.º* .....  
del D.G.E.R.M. ....  
Uff. C4 .....

**Attuazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128.**

**OGGETTO** .....

In risposta al quesito posto da codesta Spett.le Associazione in data 22 marzo 2006, quesito con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del provvedimento a margine, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, va ricordato che il D. Lgs. 128/06, recante il riordino normativo delle attività di stoccaggio, distribuzione e vendita di GPL, dà attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 52 della L. 239/04.

In particolare, per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 del provvedimento in oggetto, si fa presente che gli stessi fissano i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso tutti gli operatori che intendono svolgere l'attività di distribuzione di GPL in bombole o serbatoi.

Le suddette norme si pongono come espressa attuazione del principio direttivo contenuto nel citato art. 1, comma 52, lett. b) della L. 239/04.

In particolare, si prevede che il soggetto che intende svolgere la suddetta attività sia titolare o comunque abbia la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL.

Le norme indicate fondano la loro *ratio* nell'esperienza maturata nel tempo nell'attività di stoccaggio e di manipolazione del GPL, prodotto che, a causa delle sue peculiarità fisico/chimiche e dell'evoluzione quantitativa e qualitativa della sua domanda, necessita di un'attenzione significativa a garanzia della sicurezza sia tecnica che di approvvigionamento del consumatore, in linea con quanto indicato nella legge delegante.

Tali disposizioni, insieme con quelle dettate negli articoli 9 e 14, rappresentano il fulcro della nuova regolamentazione in quanto, così come indicato nella citata lett. b) dell'art. 1, comma 52 della L. 239/04, la norma è volta proprio a "garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali...", attraverso la liberalizzazione delle attività, fissando però "a monte" requisiti certi e controllabili, che diano le più ampie garanzie sotto il profilo della sicurezza sia tecnico/gestionale sia di approvvigionamento dell'utente finale.

In via principale, va evidenziato che le disposizioni di cui agli artt. 8 e 13 forniscono alle aziende distributrici di GPL una vasta ed articolata scelta in merito alle modalità con cui poter

Si prega di trattare per ogni lettera con solo argomenti e indicare nella risposta il N. di protocollo e la Divisione a cui si risponde.

disporre di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, proprio in considerazioni della complessa articolazione del mercato e della necessità di garantire una sana e libera concorrenza tra gli operatori.

Premesso quanto sopra ed in relazione a quanto contenuto nella richiesta di codesta Associazione, va evidenziato che, per quanto concerne le previsioni contenute nei punti 3 e 4 del comma 2 degli artt. 8 e 13 del D. Lgs. 128/06, i requisiti ivi previsti sussistono non solo nell'ipotesi in cui il contratto di locazione o di comodato d'uso abbia ad oggetto l'intero impianto di riempimento, deposito e travaso di GPL.

L'articolo 2, comma 1, a cui rimandano le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 del comma 2 degli artt. 8 e 13, stabilisce infatti che l'impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL è quello "costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994".

Dalla definizione sopra riportata emerge con evidenza che oggetto del contratto di locazione o di comodato d'uso in esclusiva possono essere anche parti dell'impianto, quali ad esempio singoli serbatoi.

In tale ipotesi ed al fine di garantire il rispetto del carattere di esclusività, sarà necessario che il singolo serbatoio oggetto di locazione o di comodato d'uso sia segregato dal resto dell'impianto, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo e della relativa legge di delega, volti a garantire che l'azienda distributrice sia responsabile dell'attività da un punto di vista sia fiscale, sia di sicurezza.

A tale riguardo questa Amministrazione ha sottoposto il concetto di disponibilità di impianto al vaglio sia del Ministero dell'Interno, che dell'Agenzia delle Dogane.

In data 12 maggio 2006, con nota n.P546/4106 il Ministero dell'Interno ha risposto confermando che "oggetto dei citati contratti di affitto, locazione o comodato può essere l'intero impianto ovvero, più frequentemente una parte dello stesso costituita da singoli serbatoi e relative connessioni impiantistiche", chiarendo inoltre che "il certificato di prevenzione incendi debba essere in ogni caso unico ed intestato al titolare dell'impianto ossia al titolare delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività".

In data 28 giugno 2006, con nota n. 1041.06, anche l'Agenzia delle Dogane ha risposto al riguardo, evidenziando che "la gestione di tale porzione d'impianto andrebbe tenuta distinta dall'attività esercitata nella residua parte del medesimo", e che "conseguono in capo al conduttore ed al comodatario, titolare della gestione della porzione d'impianto locata od affidata in comodato, gli obblighi di munirsi di licenza fiscale, di tenere il prescritto registro di carico e scarico, nonché di osservare le disposizioni in materia di emissione dei documenti di circolazione e la disciplina fissata per il trasferimento di prodotti soggetti ad accisa". L'Agenzia delle Dogane ha sottolineato inoltre che "procederà ad individuare e prescrivere, parametrando sui distinti casi che avessero a prospettarsi, idonee misure a salvaguardia della tutela degli interessi erariali... tali prescrizioni potranno interessare l'assetto dell'impianto che dovrà garantire la necessaria separazione delle porzioni di esso oggetto di previsione negoziale (es. tubazioni facilmente individuabili ed indipendenti, separazione fisica dei serbatoi e delle linee di carico)".

Per quanto poi riguarda le ipotizzate difficoltà di natura logistica, si rappresenta che gli artt. 8 e 13 del D. Lgs. 128/06 stabiliscono i requisiti minimi necessari ed essenziali per poter svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e serbatoi, senza peraltro vietare o escludere

la possibilità che, una volta in possesso dei suddetti requisiti, l'azienda possa continuare ad utilizzare i contratti di passaggio/deposito, permuta o le altre forme contrattuali fino ad ora comunemente impiegate in relazione alle proprie esigenze operative e logistiche.

Si rileva infatti che il D. Lgs. 128/06, al contrario di quanto affermato, non prevede che l'azienda distributrice debba disporre di un deposito in ogni regione in cui intenda distribuire GPL, essendo il requisito della disponibilità riferibile ad impianti situati in ambito nazionale o comunitario.

In relazione infine al termine di adeguamento contenuto nell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 128/06, si evidenzia che i tre anni ivi previsti sono stati ritenuti congrui da parte di tutte le amministrazioni concertanti il provvedimento, nonché dalla stessa Conferenza Stato/Regioni che ha espresso infatti sul provvedimento un parere favorevole incondizionato, proprio in considerazioni delle molteplici opzioni offerte agli operatori dalle previsioni di cui ai più volte citati artt. 8, 9, 13 e 14.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



del  
Prov.  
Ministero delle Attività Produttive seguito nota n.  
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.